



COMUNE DI TORRE BOLDONE

REGOLAMENTO COMUNALE VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2025

Art.1 – Oggetto del Regolamento, Principi generali, Obiettivi e Finalità

I Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

I Comuni promuovono la cultura del volontariato, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato.

Il Volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il presente Regolamento istituisce e disciplina, in maniera organica, lo svolgimento del Servizio di Volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, attraverso la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini.

Attraverso il Servizio di volontariato civico, il Comune di Torre Boldone intende:

- promuovere nei cittadini la partecipazione attiva e la solidarietà;
- radicare nella comunità il rapporto di fiducia sia con l'Amministrazione sia tra gli stessi cittadini;
- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale dei cittadini;
- integrare, migliorare e qualificare i propri servizi, attraverso la collaborazione dei cittadini.

Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Il Comune non può avvalersi di volontari per supplire carenze di organico, né per lo svolgimento di attività istituzionali.

L'attività dei Volontari non può e non potrà mai avere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato alla struttura burocratica del Comune e non può e non potrà essere ritenuto titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsivoglia natura. Altresì, in nessun caso l'attività dei Volontari esplicita nell'ambito previsto dal presente Regolamento può o potrà creare vincoli, limiti o porre condizioni alla disponibilità del Volontario.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Servizio può essere svolto per tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale, escluse quelle afferenti il servizio di Protezione civile disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

A titolo indicativo si elencano i seguenti Ambiti di intervento:

- Territorio;
- Servizi Sociali;
- Servizi scolastici;
- Cultura e Biblioteca;
- Tempo Libero e Sport;
- Sorveglianza e Sicurezza.

L'individuazione delle attività e/o dei progetti per i quali richiedere il coinvolgimento dei Volontari civili, risultanti iscritti all'Albo dei Volontari di cui al successivo art. 4, è demandata alla Giunta comunale, di concerto con i Responsabili di Settore competenti per materia.

Art. 3 – Requisiti

I cittadini che intendono svolgere il servizio di Volontariato civico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o comunitari, oppure, essere cittadini di paesi terzi in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) avere un'età non inferiore ad anni 18;
- c) non essere stati destinatari di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure che escludano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o l'accesso all'impiego pubblico;
- d) nel caso di attività rivolte ai minori, assenza dei reati di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.

Art. 4 - Albo dei volontari civili

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Regolamento è istituito l'Albo dei Volontari civili.

Al fine di rendere nota l'istituzione dell'Albo e incentivare l'adesione come Volontario, il Responsabile del Settore Affari Generali/Giuridico-legale pubblica sul sito dell'Ente un Avviso pubblico indicando le modalità, i termini ed i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione.

Successivamente, la domanda potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno ed in presenza dei requisiti regolamentari, l'Albo verrà di volta in volta aggiornato.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- a) le generalità complete;
- b) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- c) le indicazioni degli Ambiti di intervento per i quali intenda collaborare e la sua disponibilità in termini di tempo.

Valutate le domande di iscrizione all'Albo il Responsabile del Settore Affari Generali Giuridico-legale, di concerto con i Responsabili dei Settori competenti per materia, in relazione agli Ambiti di intervento per i quali viene espressa la disponibilità a collaborare, dispone l'accoglimento, ovvero, il diniego motivato o la richiesta di integrazione della documentazione presentata.

L'ufficio Segreteria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, nel quale vengono riportati i dati personali di ciascun volontario, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività

I volontari civili iscritti nell'Albo prestano la propria attività in base ad un Progetto di intervento, previamente individuato dalla Giunta comunale. In relazione all'attività che deve essere svolta, il Responsabile di Settore, previo colloquio, individua i volontari ritenuti idonei fra coloro che sono iscritti all'Albo.

Il Responsabile di Settore provvede a istruire e formare il Volontario in relazione alle normative di riferimento, agli obblighi previsti dal presente regolamento e alla specificità del servizio da svolgere e ne monitora l'apporto.

Durante lo svolgimento del servizio il Volontario Civico deve esibire un cartellino identificativo con nome, cognome e foto, fornito dall'Amministrazione Comunale, che ne consenta l'immediata riconoscibilità.

Art. 6 - Rinuncia e cancellazione dall'Albo

I Volontari possono rinunciare al servizio civico, previa comunicazione al Responsabile di settore competente. In tal caso, il Volontario è cancellato dall'Albo comunale.

Il Volontario civico è altresì cancellato dall'Albo:

- in caso di perdita di uno dei requisiti previsti all'art.3;
- in caso di violazione degli impegni assunti;
- in caso di prolungata inattività (superiore a sei mesi);
- in caso di sopravvenuti diversi interessi pubblici;
- nel caso dal comportamento del Volontario possa derivare un danno per la collettività.

Art. 7 - Obblighi dell'Amministrazione

Al Comune di Torre Boldone e, in particolare, al "Datore di Lavoro per la sicurezza" e al RSPP spettano la valutazione del rischio connesso allo svolgimento delle attività svolte dal Volontario, nonché, unitamente al Preposto individuato, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto di tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii.

Tutti i cittadini volontari che prestano la propria attività a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico del Comune, per i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché per i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi posti in essere dai volontari.

Art. 8 - Mezzi e attrezzature

Il Comune fornisce ai Volontari, per il tramite del Responsabile di Settore competente, gli strumenti, le attrezzature, i mezzi, e, ove necessario, i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica, per lo svolgimento delle attività di volontariato.

I Volontari diventano custodi delle attrezzature e dei mezzi a loro affidati, disponendone con la diligenza relativa alla specifica funzione.

Tutti i mezzi e le attrezzature sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti al Comune in buone condizioni al termine delle attività o del servizio, nei modi e nei termini di volta in volta concordati con il Responsabile del settore di riferimento.

Art. 9 - Obblighi e responsabilità del Volontario

Ciascun Volontario è tenuto a:

- svolgere i servizi assegnati a titolo gratuito e con la massima diligenza, in conformità dell'interesse pubblico e in piena osservanza delle disposizioni di legge e di ogni altro regolamento, per i quali riceverà la dovuta formazione;
- rispettare i diritti e la dignità delle persone;
- osservare la massima discrezione e non fornire informazioni su persone e cose di cui viene a conoscenza;
- relazionarsi correttamente e collaborare con il personale comunale;
- comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore di riferimento eventuali assenze o impedimenti;
- segnalare al Responsabile del Settore di riferimento le situazioni e gli eventi che richiedono l'intervento del personale comunale;
- rispettare le misure di sicurezza sul luogo di lavoro;
- indossare il cartellino identificativo, fornito dall'Amministrazione Comunale, in modo ben visibile e che consenta l'immediata riconoscibilità del cittadino Volontario.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività del correlato atto deliberativo di approvazione. Dalla medesima data le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono abrogazione di tutte le vigenti norme regolamentari interne e degli atti conseguenti disciplinanti forme di Volontariato individuale o di gruppo.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

Le norme contenute nel presente Regolamento sono automaticamente modificate nel caso in cui norme di legge di settore, emanate o emanande, dispongano diversamente.